

Al Comune di Avezzano:

All'Assessore alle Partecipate

Dott.ssa Loreta Ruscio

Al Segretario Generale

Dott. Giampiero Attili

Al Dirigente Ufficio Partecipate

Dott. Massimiliano Panico

e, per conoscenza

Al Vicesindaco

Dott. Domenico Di Berardino

In riscontro alla Vostra nota del 26 ottobre 2021, acquista al protocollo di questo Ente al n. OSU/7972 del 27 ottobre 2021, avente per oggetto *“richiesta incontro per definizione quote di partecipazione, impianto irriguo-fucense e dismissione dei beni ricadenti nel Nucleo industriale”*, corre l'obbligo di evidenziare quanto in appresso meglio specificato.

In primo luogo, l'intera missiva appare viziata da una sorprendente confusione normativa, probabilmente dettata da una non conoscenza della natura giuridica di questo Ente, delle sue prerogative e delle finalità istituzionali dello stesso.

L'ARAP (Azienda Regionale Attività Produttive), infatti, è un Ente Pubblico Economico, istituito con legge regionale (L.R. n. 23/2011) e, come tale, **non è ente partecipato**: la differenza tra un ente partecipato, il cui capitale è detenuto in quote che legittimano una compartecipazione anche alle decisioni societarie, ed un Ente Pubblico Economico che può essere posseduto esclusivamente dalla istituzione che ha potere legislativo (Stato o Regioni) è ormai pacificamente acclarata e definitiva sia in dottrina che in giurisprudenza.

Tale distinzione non appare chiara ai sottoscrittori della missiva in riscontro, nonostante la legge regionale n. 23/2011 e lo Statuto di ARAP dettino con chiarezza il recinto giuridico dell'Ente, le sue competenze, le funzioni e la struttura proprietaria.

Dalla sistematica lettura della citata legge e dello Statuto appare chiaro, infatti, che ARAP nasce per fusione dei Consorzi Industriali abruzzesi, i cui patrimoni oggi costituiscono il “fondo di dotazione” dell'Ente (art. 6 Statuto ARAP).

“Fondo di dotazione” e non “capitale”. I conferitori del “Fondo di dotazione” hanno diritto per Statuto a partecipare alla “Assemblea Generale” che, a norma dell’art. 10 dello Statuto, ha esclusivamente compiti consultivi e, il peso del voto di ciascun conferitore (per funzioni esclusivamente consultive) è in ragione del valore del patrimonio singolarmente conferito sul patrimonio complessivo.

Stabilisce infatti il citato art. 10: *“1. L’Assemblea generale è costituita dagli enti partecipanti al fondo di dotazione. Ogni ente partecipa con un suo rappresentante o con un delegato dello stesso ente. Il riparto dei voti è effettuato in base alla partecipazione di ciascun ente partecipante al fondo di dotazione di cui all’art. 6, comma 1, suindicato.*

2. L’Assemblea generale delibera, con efficacia consultiva non vincolante, nei termini previsti dal presente Statuto in merito al:

- a) piano economico e finanziario relativo al successivo esercizio;*
- b) bilancio di esercizio approvato dall’Organo Amministrativo;*
- c) eventuali proposte di modifica allo Statuto di ARAP;*
- d) adozione degli atti sottoposti al suo esame dall’Organo Amministrativo.*

3. L’Assemblea generale è titolare esclusivamente di poteri consultivi ed è convocata dal Presidente del C.d.A. o dall’Amministratore Unico su sua iniziativa, oppure a richiesta dell’Organo Amministrativo, del Revisore legale o di almeno un terzo degli enti partecipanti [...].”

Alla luce di ciò appaiono pertanto incomprensibili, in quanto radicalmente inconsistenti dal punto di vista giuridico, le considerazioni contenute nella Vostra nota del 26 ottobre u.s..

In particolare, non essendo questo Ente una società partecipata, non si applica la disciplina da Voi richiamata di cui al DLgs n. 118/2011 e dal DLgs 175/2016 (punto *sub e*) della Vostra nota), così come non si applica l’art. 42 del TUEL per l’approvazione del progetto di fusione e non ha motivo di esistere in radice il presunto e superficiale riferimento a ipotesi di “potenziale illegittimità” (punto *sub f*) della Vostra nota).

Nel merito delle altre considerazioni contenute nella Vostra, in particolare quelle di cui alle lettere *sub a)*, *b)* e *c)*, è altresì necessario rendere alcune specificazioni.

Sulla questione di cui *sub a)*, ove si riferisce che il revisore contabile dell’ARAP ha rilevato, sul bilancio d’esercizio 2018, il mancato completamento della ricognizione analitica della propria consistenza patrimoniale, bisogna riferire che, a partire dal bilancio 2017, nelle note integrative al bilancio alla sezione “immobilizzazioni”, è sempre stata inserita una postilla descrittiva in cui si precisava che, essendo ancora in essere la ricognizione complessiva del patrimonio ARAP, il quadro delle immobilizzazioni poteva subire ancora variazioni nel corso degli esercizi successivi.

Il revisore, nelle relazioni ai bilanci 2017, 2018 e 2019 – quindi non soltanto nella relazione 2018 citata – ha riportato tale concetto tra gli “elementi alla base del giudizio con rilievi”, senza però commentarne alcun riflesso o conseguenza specifica ai fini del rispetto del principio di rappresentazione veritiera e corretta.

Sulla questione da Voi evidenziata *sub b)*, inerente la circostanza che la Corte dei Conti ha messo in luce, nel giudizio di parificazione del Rendiconto d’esercizio 2020 della Regione Abruzzo, come gli indicatori finanziari confermino una criticità aziendale del bilancio d’esercizio ARAP 2020 a causa dell’eccessivo indebitamento, va riferito che il documento ufficiale della Corte dei Conti riporta, né più né meno, passaggi della nota integrativa/relazione sulla gestione.

Avuto riguardo ai debiti, viene segnalato dalla Corte “[...] un incremento pari ad euro 2.472.642, dovuto principalmente ad un incremento dei debiti verso altri finanziatori e dei debiti tributari. Come già evidenziato nella precedente relazione di questa Sezione, gli indici relativi alla gestione 2020 confermano la presenza di tensioni finanziarie, che appaiono da dover essere prese in considerazione dall’Amministrazione regionale, considerate le significative risorse gestite dall’Azienda”.

Per completezza, si segnala (e forse a questo fa riferimento il superficiale riferimento di codesto Comune) che a seguito del giudizio di parifica del bilancio 2019, ad inizio anno una testata web ha commentato negativamente le risultanze di ARAP. Ne è seguita una risposta, rivolta direttamente al Presidente della Regione in cui sostanzialmente si precisava che il monte debitorio rappresentato è costituito anche da partite da non considerare immediatamente esigibili ai fini della solvibilità dell’ente (anticipazioni Masterplan ecc.) e si commentava la presenza di altri elementi di positività da tenere in considerazione.

Più in particolare, nella prefata risposta, si è evidenziato come, nella relazione della Corte dei Conti, ARAP compariva in sole due righe delle 79 pagine redatte e, in relazione ai debiti rilevati nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 di ARAP veniva precisato che:

- circa 10 M€ si riferissero ad anticipazioni ricevute per la realizzazione conto terzi di interventi Masterplan e altri lavori pubblici, dalle quali scaturivano, in contropartita, le iscrizioni equivalenti nell’attivo patrimoniale;
- circa 3 M€ si riferissero a debiti infragruppo verso società partecipate, nei confronti delle quali, nello stesso bilancio 2019, si rilevavano crediti per importi pressoché equivalenti, oggetto di periodica compensazione;
- circa 1,4 M€ si riferissero ad un mutuo finanziariamente coperto da garanzia all’80% (quindi circa 1,1 M€).

Nella stessa nota si riferiva che, in relazione alla gestione dell'attuale C.d.A., già dall'esercizio 2020 si ravvedeva una situazione di ARAP completamente ribaltata.

In tal senso veniva evidenziato:

"[...] 1) Da gennaio 2020 è stata trasferita la gestione dei depuratori a prevalenza civile da questo Ente ai gestori del Servizio Idrico Integrato (CAM, SACA e SASI), ponendo fine ad un circolo vizioso in cui ARAP sosteneva tutti i costi per la prosecuzione delle attività essenziali di depurazione dei reflui civili per loro conto senza riceverne in cambio né un'adeguata remunerazione né introiti monetari (10 M€ di crediti non incassati). Su tutti, vale la pena ricordare la situazione creatasi con il CAM S.p.A. di Avezzano, nei confronti del quale questo Ente al 31/12/2019 vantava crediti per complessivi 7,3 M€ (di cui 5,1 M€ non ammessi o successivamente stralciati nel concordato e 1,6 M€ di natura prededucibile ma mai incassati) e dal quale si rileva, a tutt'oggi, una totale assenza di incassi. Dinanzi ad una tale situazione, addirittura preesistente alla costituzione di ARAP del 2014, l'insorgere di debiti nella gestione precedente dell'Ente è stata conseguenza minima inevitabile. Nella situazione attuale non vi sono, al contrario, maturazioni di poste debitorie degne di nota, ma una riduzione consistente dei costi di gestione.

2) La rimodulazione delle convenzioni Masterplan avvenuta con D.G.R. a fine dicembre 2019 ha reso possibile la rendicontazione delle spese interne sostenute da ARAP sin dal 2017 in veste di Soggetto Attuatore non beneficiario delle opere. Senza ciò, l'Ente avrebbe continuato ad essere gravata da spese interne per tutti gli interventi conto terzi (Porto di Pescara, Porto di Ortona, rete irrigua Piana del Fucino, valorizzazione turistica Passolanciano, SIR Chieti Saline Alento), con ricadute stimate in circa 2 M€ a tutto il 2020, senza averne copertura né economica né finanziaria.

3) Vanno evidenziati i ricavi e gli introiti derivanti dalle vendite alle imprese effettuate negli ultimi mesi in attuazione del core business aziendale individuato nelle norme istitutive e nello Statuto dell'Ente che hanno fatto confluire nelle casse dell'ARAP un importo complessivo non inferiore a 6 M€. Sono previste ulteriori attività di vendita e Business Development per ulteriori introiti per un valore stimato in circa 5 M€ da dispiegarsi nell'arco dei prossimi 6-8 mesi.

4) A partire dal mese di dicembre 2020 è stato avviato il processo di risanamento dei debiti tributari accumulati nelle precedenti gestioni. Gli interventi previsti consistono nella estinzione delle poste IVA e Irpef a ritroso sin dal 2016 per un importo di circa 3,5 M€ che andrà ad essere detratto dalle passività del 2019. Appare rilevante, inoltre, sottolineare che con l'attuale Amministrazione le imposte ed i contributi correnti del personale sono stati regolarmente versati, cosa che non accadeva da cinque anni".

Infine, sulla questione *sub c)*, ove si è riportato che con note del 15/05/2020 e del 8/01/2021 l'Amministrazione del Comune di Avezzano ha chiesto chiarimenti e documentazione sulla consistenza patrimoniale dell'ARAP al fine della valutazione e della definizione della propria quota di partecipazione, appare sufficiente ribadire che gli atti di fusione in possesso di codesto Comune (come viene ammesso implicitamente dalla richiamata nota del gennaio 2021), definiscono, allo stato, puntualmente la quota del fondo di dotazione di pertinenza del Comune di Avezzano.

Infine, è d'obbligo comunicarvi tutto il nostro personale disagio nell'aver letto sugli organi di informazione pubblicati nella giornata odierna il testo sostanziale della nota che si riscontra. Tale pubblicazione, su argomenti e considerazioni destituiti di ogni minimo fondamento, come con la presente specificato, ha un valore diffamatorio e di disorientamento dell'opinione pubblica, svilendo il ruolo di ARAP e le sue funzioni e trasferendo un messaggio di scarsa collaborazione tra istituzioni pubbliche deputate a coltivare, in settori diversi, fini di pubblico interesse.

Da ultimo, non sfuggerà alle SS.LL. come, l'esternazione di dati e fatti giuridicamente inconsistenti e suggestioni di diverse scelte possibili sul centro fieristico di Avezzano, turbano l'attuale percorso di evidenza pubblica intrapreso e ancora aperto, obbligando questa Azienda Regionale a valutare, da un lato, eventuali danni patrimoniali che dovessero conseguire da una non serena e corretta procedura di gara e, dall'altro, la possibile attivazione di rimedi consentiti dalla normativa.

Restando comunque, e nonostante tutto, a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento sulle tante questioni affrontate, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale
Avv. Antonio Morgante



Il Presidente
Dott. Giuseppe Savini

